



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 173 / 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione e conduzione dello Stadio del Fondo di Tesero Fabio Canal. Provvedimento a contrarre per l'indizione della procedura aperta sotto soglia ai sensi e in conformità dell'art. 187, comma 1, ultimo periodo e degli artt. 182 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Il giorno quindici ottobre 2026, alle ore 15.00 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Deflorian Massimiliano - SINDACO
Barbolini Alan - VICESINDACO
De Zolt Simona - ASSESSORE
Zanon Elena - ASSESSORE
Volcan Enrico - ASSESSORE

Assenti i signori:

Menegoni Isaia - Assessore - giustificato

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Deflorian Massimiliano**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Affidamento in concessione della gestione e conduzione dello Stadio del Fondo di Tesero Fabio Canal. Provvedimento a contrarre per l'indizione della procedura aperta sotto soglia ai sensi e in conformità dell'art. 187, comma 1, ultimo periodo e degli artt. 182 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta comunale n. 52 di data 28.03.2024 - dove viene richiamata la situazione e l'evoluzione dell'affidamento dello Stadio del fondo fino a quella data - era stata indetta una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 187 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, previa indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare. Inoltre, considerate la natura del contratto, la particolare struttura del mercato di riferimento e la contenuta contendibilità dell'affidamento, si era stabilito di procedere all'eventuale invito a tutti e soli gli operatori che avessero manifestato interesse ad essere invitati alla procedura anche qualora fossero in numero inferiore a dieci.

Preliminarmente alla procedura negoziata, esperita mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta", è stata quindi pubblicata un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice, al fine di individuare gli operatori potenzialmente interessati.

La procedura esperita - in seguito all'avviso per manifestazione di interesse al quale ha partecipato un solo operatore - è andata deserta.

L'Amministrazione, alla luce delle esposte considerazioni, si è prontamente attivata per individuare una soluzione onde evitare interruzioni del servizio, tenuto conto anche che allo Stadio del Fondo si svolgono numerose manifestazioni internazionali e che l'Amministrazione non dispone delle risorse umane e materiali per poter assumere la gestione diretta del servizio ed anche per tale ragione ha inteso proseguire con l'esternalizzazione ad un soggetto qualificato. A tal fine, quindi, la concessione è stata affidata tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista dall'art. 76 del Codice dei contratti, al cui comma 2 lettera c) per le motivazioni ampiamente esposte nella deliberazione della giunta comunale nr. 155 d.d. 07.10.2024. La concessione era stata affidata per il periodo dal 01.10.2024 al 30.09.2025 in attesa di definire le esigenze derivanti dall'organizzazione delle Olimpiadi.

In prossimità dell'evento assumeva carattere di assoluta necessità l'individuazione di un gestore deputato all'erogazione di servizi essenziali a favore della Fondazione Milano Cortina, in considerazione della rilevanza strategica degli stessi ai fini dell'organizzazione e della buona riuscita dell'evento.

Si ricorda, in merito, che le specifiche organizzative legate all'evento richiedevano una gestione continuativa ed altamente qualificata che andava individuata in tempi strettissimi, tenuto conto anche che il 15 settembre lo Stadio era stato consegnato formalmente al Comitato Olimpico e che tale soggetto necessitava di un interlocutore che conoscesse le dinamiche del sito e potesse garantire un elevatissimo livello di professionalità.

Sulla base, quindi delle motivazioni ampiamente esposte nella deliberazione della Giunta comunale nr. 162/2025 si è provveduto all'affidamento diretto della gestione dello stadio all'attuale gestore fino al 31.05.2026.

Successivamente è stata disposta la proroga fino al 30 aprile 2027 ad ITAP SPA dell'affido al fine di concludere la procedura necessaria ad individuare il nuovo gestore.

Sulla base di tali premesse si può procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento della

concessione in oggetto.

A tal fine, tenuto conto della difficoltà di individuare almeno 10 operatori economici idonei da invitare a una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 187, comma 1 ultimo periodo, si intende procedere con procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 182 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

La procedura aperta sarà esperita mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta", costituita a livello provinciale ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici, il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi dello stesso articolo.

Si precisa, per completezza visto l'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, che è stato accertato che non sussiste un interesse transfrontaliero certo all'affidamento di questo contratto.

Mediante la procedura citata si intende affidare con un'unica concessione tutti i servizi riconducibili all'impianto sportivo in esame (gestione delle piste da sci, gestione della pista da pattinaggio, servizi accessori quali noleggio e laminatura attrezzature, gestione del ristorante e dell'ostello), come disciplinati nello Schema di contratto.

Al concessionario, sul quale grava il "rischio operativo", vengono attribuite sia la gestione, quale custode dei beni pubblici affidategli, che il diritto di sfruttamento economico dello Stadio del fondo, pertanto per l'intera durata della concessione il concessionario assume a suo carico il rischio operativo non potendo avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'amministrazione concedente né richiedere modifiche sostanziali alle condizioni economiche della concessione per l'eventuale mancato flusso dei fruitori (utenti).

Il numero degli utenti del centro potrà subire variazione in conseguenza di una molteplicità di fattori, pertanto, il rischio della domanda è in capo al concessionario.

Al concessionario, poi, saranno attribuiti gli obblighi di manutenzione stabiliti nello Schema di contratto ed al medesimo competeranno una serie di investimenti minori.

Ciò premesso.

Ritenuto di procedere all'indizione della suddetta gara con l'affidamento che avrà durata, decorrente dal verbale di consegna al gestore, determinata tenuto conto degli investimenti stimati e dei relativi profili finanziari, del valore stimato complessivo della concessione e di altri elementi caratterizzanti, tra cui la complessità organizzativa.

Dato atto che, in data 8 giugno 2026 con prot. n. 4855 il Comune ha formalizzato l'accordo con la Federazione Italiana Sport Invernali ("FISI") che ha sancito oltre alla durata ventennale - e comunque pari alla durata della concessione - della messa a disposizione in via esclusiva della denominata "Palazzina FISI" alla Federazione stessa ad un canone annuale di Euro 30.000,00 oltre IVA rivalutabile in base all'indicatore ISTAT oltre all'utilizzo delle altre strutture con modalità e condizioni previste nell'accordo per l'utilizzo di strutture situate presso lo Stadio del Fondo Fabio Canale Tesero.

Dato atto che, in data 26 giugno 2026 è stata sottoscritta tra il Comune di Tesero e la società Nordic Ski WM Val di Fiemme 2003 Srl ("Nordic") la convenzione, con durata di tre anni rinnovabile, per la concessione in uso di locali magazzino presso lo Stadio del fondo di Tesero che stabilisce la messa a disposizione di alcuni spazi destinati a magazzino da assegnare al soggetto organizzatore degli eventi sportivi internazionali ospitati presso lo Stadio del Fondo e definiti con planimetria riportata nella convenzione; tali spazi pertanto non saranno in disponibilità del futuro gestore con compenso a

favore del Comune e oneri di vigilanza e manutenzione a carico dell'utilizzatore società Nordic.

Dato atto che, per quanto riguarda le utenze elettriche, nel periodo Olimpico sono state pagate dallo sponsor Enel e, al termine delle Olimpiadi sono state volturate a nome del Comune che intende a sua volta intestarle al futuro gestore che sarà beneficiario della produzione dell'energia dell'impianto fotovoltaico - stimata in Relazione tecnica - e dell'energia agevolata in base a convenzione tra Comune e PAT. Con riferimento all'impianto fotovoltaico il Comune ha ottenuto dall'Agenzia delle dogane e monopoli la licenza di esercizio di officina elettrica per l'impianto fotovoltaico in data 30 settembre 2026.

Preso atto, come già ricordato sopra, che, alla luce della particolare complessità della procedura, gli atti della procedura sono stati redatti con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini e la procedura di gara sarà espletata, in nome e per conto del Comune di Tesero, dal Consorzio dei Comuni Trentini, che agisce, mediante la propria Area Appalti e Contratti, come stazione appaltante e centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 36/2023.

Ricordato che Cassa del Trentino S.p.A. - in qualità di esperto nell'analisi economico-finanziaria, ha stimato ricavi, costi di gestione ed investimenti sulla base dei costi storici, di autonome valutazioni prospettiche ed elementi dello schema contrattuale in modo da definire attraverso un piano economico-finanziario il quadro complessivo della concessione e la determinazione sia della durata dell'affidamento sia del corrispettivo da porre come base di gara. Con nota di data 5 giugno 2026 nostro protocollo nr. 4837 d.d. 05.06.2026, aggiornata con nota di data 8 ottobre 2026 nostro protocollo nr. 8251 d.d. 08.10.2026, Cassa del Trentino S.p.A., premessa la sostenibilità del modello di PEF elaborato per determinare i parametri di gara, ha individuato i seguenti elementi per la gara:

- valore della concessione, tenuto conto anche dei ricavi della palazzina FISI ai sensi dell'accordo con la stessa, complessivamente pari a € 3,8 milioni, oltre IVA.

Il valore stimato della concessione è determinato ai sensi dell'articolo 179 del d.lgs. n. 36/2023 e, nell'importo, è compreso il corrispettivo a base di gara rivalutabile, le entrate derivanti dalla gestione diretta o indiretta degli impianti sportivi, dallo sfruttamento delle strutture concesse e delle attività ricettive e di ristorazione. Il valore complessivo della concessione è comprensivo dell'adeguamento dei ricavi al tasso medio annuo di inflazione ed è stato definito in base alle valutazioni analiticamente riepilogate all'interno del Piano economico finanziario di massima, internamente custodito agli atti, elaborato al fine di verificare la complessiva sostenibilità della concessione, verificare l'allocazione del rischio economico, come descritta anche all'interno della matrice dei rischi allegata agli atti di gara, e definire la durata della concessione e l'importo a base di gara, tenuto conto degli investimenti stimati per la manutenzione e valorizzazione della struttura.

- durata della concessione pari a 9 anni.
Ricordato che, ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 36/2023, la durata massima di una concessione ultra quinquennale non può mai essere superiore al periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico finanziario; la durata di 9 anni è stata determinata tenuto conto del recupero degli investimenti e della remunerazione del capitale investito, con le ipotesi prudenziali di costi, ricavi, investimenti e struttura finanziari.
- corrispettivo annuo che, tenuto conto anche delle stime dei costi derivanti dall'accordo FISI a seguito della sua formalizzazione, è stimato in € 137.500,00 oltre IVA, rivalutabile, da porre a ribasso di gara.

Ritenuto pertanto di procedere, con il presente provvedimento, ad approvare i documenti elencati

nella parte deliberativa quali parti integranti, ancorché non materialmente allegati ad esso (prot. nr. 8467), stante la necessità di secretarli nelle more della pubblicazione del bando di concessione da parte del Consorzio dei Comuni.

Tali documenti, come già detto, sono stati predisposti in collaborazione col Consorzio dei comuni e con Cassa del Trentino S.p.A.

Dato atto che trattandosi di concessione di servizi, non sussiste l'obbligo della suddivisione in lotti (si evidenzia in particolare che in riferimento alla fattispecie oggetto del presente provvedimento, la frazione in lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione della commessa, attesa - tra l'altro - l'unicità della struttura sportiva e delle caratteristiche e modalità della sua gestione) e che sussiste invece la necessità di inserire soglie di sbarramento per alcuni criteri di valutazione ritenuti estremamente importanti. Inoltre, si reputa di prevedere la riparametrazione dell'offerta tecnica in quanto volta ad operare un riequilibrio del punteggio tecnico e mantenere il rapporto corretto con il peso dell'offerta economica.

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 188 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m. e tenuto conto della natura, peculiarità, specificità e del settore economico della concessione in oggetto, nonché delle esigenze di carattere organizzativo per una più efficiente, veloce, efficace e sicura esecuzione delle prestazioni che si reputa opportuno non parcellizzare, viene, quindi, escluso il subappalto per le seguenti attività:

- gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 8;
- la gestione delle sale di cui all'art. 9 comma 1.

Per le restanti attività è ammesso il subappalto.

Considerata la natura del servizio oggetto della concessione, che comprende la gestione integrata di più strutture eterogenee (complesso sportivo, ristorante e ostello), con differenti attività, profili professionali, orari, stagionalità e fabbisogni occupazionali, non è prevista l'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 (quota di assunzioni riservate a giovani e donne) e all'art. 32, comma 3, della L.P. 2/2016 (quota di assunzioni riservate a soggetti svantaggiati). Ciò in quanto si ritiene sproporzionato prevedere specifici vincoli relativi alle assunzioni di personale, che possono condizionare le scelte strategiche, organizzative e gestionali del servizio, tenuto conto della marcata eterogeneità delle prestazioni, della stagionalità di alcune attività e della necessità di reperire specifiche professionalità. L'introduzione di tali clausole potrebbe, infatti, limitare la capacità organizzativa del concessionario, incidendo sul rischio operativo e di performance posto a suo carico e sull'equilibrio economico finanziario della concessione, con possibili ricadute sull'efficienza, sull'economicità e sulla qualità del servizio.

È richiesta la costituzione di idonea garanzia provvisoria.

È previsto il sopralluogo facoltativo presso le strutture dove si svolgerà il servizio.

Con riguardo ai requisiti di partecipazione, oltre ai necessari requisiti di ordine generale (art. 94, 95 e seguenti del D.Lgs. 36/2023) e di idoneità professionale (art. 100, comma 1 del D.Lgs. 36/2023), sono previsti i seguenti requisiti:

- di capacità tecnico professionale: Il concorrente deve aver regolarmente gestito impianti sciistici per almeno tre stagioni invernali, negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara;
- di capacità economico finanziaria: fatturato medio pari ad annui € 200.000,00 relativo alle attività di gestione degli impianti sciistici, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara.

Ritenuto di demandare ad apposita determinazione del Segretario Comunale l'impegno della spesa relativa ai compensi dovuti ai componenti della commissione tecnica che sarà nominata dal Consorzio dei Comuni Trentini (stimati in euro 4.000,00) e per il pagamento del contributo di € 660,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con la medesima determina sarà impegnata anche la quota di incentivi tecnici, nonché il corrispettivo per il servizio prestato dal Consorzio dei Comuni Trentini pari a € 6.650,00 IVA compresa.

Viste la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., la L.P. 2/2020, la L.P. 3/2020, il D.lgs. 36/2023 e l'art. 1 comma 53, lett i-ter della legge 190/2012.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica).

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di indire, per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente richiamati, una procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della concessione dello Stadio del Fondo di Tesero Fabio Canal per il periodo massimo di 9 anni.
2. Di dichiarare la presente delibera "provvedimento a contrarre "ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023.
3. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di contratto con tutti i seguenti allegati e la proposta di criteri di valutazione delle offerte, elaborati di concerto con il RUP della fase di affidamento, quali parti integranti della presente deliberazione, ancorché non materialmente allegati (prot. nr. 8467), stante la necessità di secretarli nelle more della pubblicazione dell'avviso da parte del Consorzio dei Comuni Trentini:
 - Schema di contratto e relativi allegati:
 - Planimetrie (All. 01-06);
 - Relazione tecnica (All. 07);
 - Inventario (All. 08);
 - Regolamento sale, palestre e strutture comunali (All. 09);
 - Accordo definito FISI (All. 10);
 - CAM pulizie (All. 11);
 - Convenzione Comune/Nordic (All. 12);
 - Convenzione Comune/APRIE (All. 13);
 - Olympic Legacy (All. 14);

- Proposta di criteri di valutazione delle offerte;
 - Relazione economico-finanziaria di sintesi;
 - Linee guida per la redazione del PEF;
 - Matrice dei rischi.
4. Di stabilire in euro 3,8 milioni oltre IVA il valore della concessione ed euro 137.500,00 oltre IVA il canone annuo di concessione a base di gara, che sarà oggetto di ribasso in sede di offerta economica. Di dare atto che il valore complessivo della concessione è comprensivo dell'adeguamento dei ricavi al tasso medio annuo di inflazione ed è stato definito in base alle valutazioni analiticamente riepilogate all'interno del Piano economico finanziario di massima, internamente custodito agli atti, elaborato al fine di verificare la complessiva sostenibilità della concessione, verificare l'allocazione del rischio economico (come descritta anche all'interno della matrice dei rischi allegata agli atti di gara) e definire durata della concessione e importi a base di gara, tenuto conto degli investimenti, stimati in ragione dello stato di manutenzione e conservazione della struttura.
 5. Di procedere all'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, come previsto nella proposta di criteri di valutazione e tenuto conto delle motivazioni in premessa richiamate.
 6. Di stabilire di vietare il subappalto della gestione degli impianti sportivi e delle sale, per le motivazioni indicate in premessa.
 7. Di non applicare le clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 (quota di assunzioni riservate a giovani e donne) e all'art. 32, comma 3, della L.P. 2/2016 (quota di assunzioni riservate a soggetti svantaggiati), per le motivazioni indicate in premessa.
 8. Di stabilire la costituzione di idonea garanzia provvisoria.
 9. Di stabilire il sopralluogo facoltativo.
 10. Di stabilire, oltre ai necessari requisiti di ordine generale (art. 94, 95 e seguenti del D.Lgs. 36/2023) e di idoneità professionale (art. 100, comma 1 del D.Lgs. 36/2023), i seguenti requisiti:
 - di capacità tecnico professionale: Il concorrente deve aver regolarmente gestito impianti sciistici per almeno tre stagioni invernali, negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara;
 - di capacità economico finanziaria: fatturato medio pari ad annui € 200.000,00 relativo alle attività di gestione degli impianti sciistici, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara.
 11. Di dare atto che gli atti della procedura sono stati redatti con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini e di delegare il Consorzio dei Comuni Trentini, che agisce, mediante la propria Area Appalti e Contratti, come stazione appaltante e centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 36/2023, alla gestione della procedura di affidamento, in nome e per conto del Comune di Tesero.
 12. Di nominare a tal fine la dott.ssa Piva, Responsabile dell'area Appalti e Contratti del Consorzio dei Comuni Trentini, RUP per la fase di affidamento, compresi l'eventuale subprocedimento di valutazione di anomalia delle offerte, la fase di verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e l'aggiudicazione medesima.

13. Di trasmettere al Consorzio dei Comuni Trentini copia del presente provvedimento e degli allegati, con delega alla predisposizione dell'ulteriore documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di gara e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione, che si rendano necessarie per l'espletamento della procedura.
14. Di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa e che le relative spese, stimate in circa 8.000 euro, saranno a carico dell'aggiudicatario.
15. Di demandare ad apposita determinazione del Segretario comunale l'impegno della spesa per i compensi dovuti ai componenti della commissione tecnica nominati dal Consorzio dei Comuni Trentini (stimati in euro 4.000,00), e per il pagamento del contributo di € 660,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre all'importo per gli incentivi tecnici, nonché il corrispettivo per il servizio prestato dal Consorzio dei Comuni Trentini pari a € 6.650,00 IVA compresa.
16. Di dare atto che l'aggiudicatario della gara assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, obbligandosi a comunicare al Comune di Tesero entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
17. Di dare atto che l'aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.
18. Di dare atto che il Responsabile del Progetto del Comune di Tesero è il Segretario comunale, dott.ssa Chiara Luchini.
19. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati su "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Tesero ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. 8/2012 successivamente alla pubblicazione dell'avviso da parte del Consorzio dei Comuni.
20. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario, entro 120 giorni, di cui all'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Massimiliano Deflorian

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 15/10/2026.

Tesero, 15/10/2026

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Tesero, 15/10/2026

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 15/10/2026

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Tesero, 14/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara